

TERNA S.p.A. - Torino

Decreto autorizzativo n. 239/EL-160/135/2010 emesso in data 22/12/2010, relativo all'elettrodotto interrato 220 kV T.292 "Pellerina-Politecnico" e successiva variante di tracciato per la nuova localizzazione della SE Politecnico. N. classifica: EL-160.

N. 239/EL-160/135/2010

Il Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009 e 26 aprile 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TEAOTTO/P20090000769 del 31 marzo 2009, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.a., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Torino – Corso Regina Margherita 267 – 10143 Torino (omissis) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio del nuovo elettrodotto in cavo interrato a 220 kV “Pellerina – Politecnico”, nel comune di Torino;

CONSIDERATO che il suddetto intervento si inquadra nell'ambito del più ampio piano di razionalizzazione e potenziamento della rete a 220 kV che alimenta l'intera area metropolitana di Torino,

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede, in sintesi, la posa di una terna di cavi interrati alla tensione di 220 kV, per una lunghezza di circa 4,2 km, a partire dalla futura stazione elettrica denominata “Pellerina” fino alla futura stazione elettrica denominata “Politecnico”, nell'ambito del comune di Torino;

CONSIDERATO che l'intervento è altresì compreso fra quelli previsti nel “Piano di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dall'incremento della qualità, della continuità del servizio e della sicurezza di esercizio del sistema di trasmissione nell'area urbana di Torino;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza di esercizio della rete di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;

VISTA la dichiarazione n. TEAOTTO/P20090000776 del 1 aprile 2009 con la quale la Terna S.p.A. ha attestato che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) e la nota n. TEAOTTO/P20090001376 del 4 giugno 2009, con la quale ha trasmesso la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004;

VISTA la nota n. 0060996 del 20 maggio 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi

minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

CONSIDERATA la contestuale richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico di integrare la documentazione progettuale presentata con la parte relativa alle "fasce di rispetto", così come individuate dal decreto del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008, riscontrata da Terna con nota n. TEAOTTO/P20090001630 del 23 giugno 2009;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e della nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, poiché i proprietari delle particelle interessate dagli interventi sono inferiori a 50, la Società proponente ha provveduto all'invio delle comunicazioni personali dell'avviso di avvio del procedimento, tramite raccomandate A/R, in data 27 maggio 2009;

CONSIDERATO che è stato anche affisso all'Albo Pretorio del Comune di Torino l'avviso dell'avvio del procedimento ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 27 maggio 2009 al 10 luglio 2009;

CONSIDERATO che, nel medesimo periodo, l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato anche sul sito informatico della Regione Piemonte;

ATTESO che, a seguito delle notifiche e delle comunicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota n. 0123896 del 5 novembre 2009, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24 novembre 2009 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0133254 del 25 novembre 2009 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nell'ambito della suddetta riunione la Società Terna S.p.a. ha reso noto che, in conseguenza della richiesta da parte del Comune di Torino di modificare la localizzazione della futura Stazione Elettrica denominata "Politecnico", oggetto di autonoma istanza autorizzativa, si è reso necessario apportare una modesta variante alla parte finale del tracciato dell'elettrodotto interrato 220 kV "Pellerina - Politecnico" oggetto del presente procedimento;

CONSIDERATO che tale variante risulta di limitata entità rispetto allo sviluppo complessivo dell'opera, interessando di fatto gli ultimi 300 m del tracciato originariamente presentato in autorizzazione, lato "Politecnico";

CONSIDERATO che la variante in progetto si svolgerà interamente su proprietà del Comune di Torino, in parte su viabilità ed in parte in area adibita a parcheggi;

VISTA la raccomandata A.R. n. TEAOTTO/P20100000194 del 27 gennaio 2010, con la quale la Società proponente ha provveduto, pertanto, alla comunicazione della variante all'unico soggetto interessato;

CONSIDERATO che è stato anche affisso all'Albo Pretorio del Comune di Torino l'avviso della suddetta variante ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 29 gennaio 2010 al 27 febbraio 2010;

CONSIDERATO che l'avviso della variante in questione è stato anche pubblicato, nel medesimo periodo, sul sito informatico della Regione Piemonte;

ATTESO che, a seguito delle notifiche e delle comunicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota n. TEAOTTO/P20100000169 del 25 gennaio 2010, con la quale la Società proponente ha trasmesso a tutte le Amministrazioni e gli Enti interessati il progetto relativo alla suddetta variante;

CONSIDERATO che in sede di Conferenza di Servizi, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del

Mare – D.G. difesa del suolo ha richiesto di acquisire idonea documentazione sulla gestione delle terre e rocce di scavo di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006;

VISTA la nota n. TEAOTTO/P20100000879 del 15 aprile 2010, con la quale la società Terna S.p.a. ha dichiarato che le terre risultanti dagli scavi per la realizzazione dell'elettrodotto in oggetto non verranno riutilizzate, ma saranno destinate alle discariche autorizzate;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la Determina del Settore Programmazione Operativa della Regione Piemonte n. 19808/DB0821 del 4 maggio 2010, trasmessa dalla Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, con la quale si dichiara la conformità dell'intervento in questione alle prescrizioni delle norme e dello strumento urbanistico vigente nel comune di Torino, con condizioni;

VISTA la delibera n. 9-328 del 19 luglio 2010, trasmessa a questa Amministrazione con nota n. 28439 del 30 luglio 2010 (prot. MiSE n. 0015528 del 13 settembre 2010), con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha rilasciato la prescritta intesa, con prescrizioni;

VISTA la nota n. 0010678 del 6 ottobre 2010 (prot. MiSE n. 0017695 del 7 ottobre 2010), con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato la conclusione dell'endoprocedimento per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi;

VISTO l'”Atto di accettazione” n. TEAOTTO/P20100002945 del 3 dicembre 2010, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna S.p.a., del nuovo elettrodotto in cavo interrato a 220 kV “Pellerina - Politecnico”, in comune di Torino, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle Planimetrie catastali n. DV22292A1BAX00002, Rev. 02 – Foglio 1/2 del 21 dicembre 2009, allegata alla nota n. TEAOTTO/P20100000169 del 25 gennaio 2010 e n. DV22292A1BAX00002, Rev. 00 – Foglio 2/2

del 3 marzo 2008, allegata alla citata istanza n. TEAOTTO/P20090000769 del 31 marzo 2009.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (omissis), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
3. La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al suddetto Comune, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
4. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
6. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 22 dicembre 2010

Il Direttore generale
per l'energia nucleare,
le energie rinnovabili
e l'efficienza energetica
Rosaria Romano

Il Direttore generale
per la tutela
del territorio
e delle risorse idriche
Marco Lupo